



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA
DI FOGGIA



71121 Foggia – Via Nicola Delli Carri, 15
Email: info@flpscuolafoggia.it - Tel e fax. 0881-204801

sito internet: www.flpscuolafoggia.it

Foggia, 4 novembre 2017

**AI DOCENTI E PERSONALE ATA ISCRITTO ALLA
FLP SCUOLA - FOGGIA**

**AI DIRIGENTI SCOLASTICI E PERSONALE
DELLA SCUOLA**

**Preg.mi Iscritti,
Preg.mi Dirigenti Scolastici e Personale della scuola della provincia**

*Il servizio pensioni della nostra organizzazione sindacale, coordinato dal dott. Giuseppe De Sabato (responsabile nazionale della Confederazione Nazionale Sindacati Europei- CSE-), ha predisposto, come ogni anno, il " **VADEMECUM PENSIONI 2017**"*

In previsione dell'approvazione della legge di bilancio, il vademecum fornisce anche alcune indicazioni sulla "mini riforma pensioni", fermo restando che dopo l'approvazione del progetto governativo, torneremo su tale argomento per un più approfondito esame.

La nostra organizzazione sindacale provinciale è a disposizione del personale della scuola, in regola con l'iscrizione alla FLP SCUOLA FOGGIA, per fornire ulteriori informazioni e assistenza anche per quanto attiene all'esame della posizione pensionistica, calcoli e preventivi sull'importo pensionistico e di buonuscita, calcolo APE, etc..

*La nostra sede, inoltre, ha stipulato apposita convenzione con il **PATRONATO SIAS del Movimento Cristiano Lavoratori- di Foggia** - che ha sede in Piazza San Francesco, 1 - a FOGGIA. In virtù di tale convenzione, tutto il personale iscritto alla FLP SCUOLA FOGGIA riceverà GRATUITAMENTE l'assistenza per l'inoltro della domanda di cessazione dal servizio, richiesta del trattamento pensionistico e previdenziale all'UST di Foggia e all'INPS, nonché assistenza per disoccupazione, inoltro domande di invalidità, legge 104 per sé e i familiari, etc.*

Per fissare appuntamento sui servizi forniti dal sindacato e dal patronato, si invita ad inviare richiesta a mezzo mail a: info@flpscuolafoggia.it- oppure telefonando dalle ore 16,30 alle ore 19,30 tutti i giorni, escluso il sabato, al numero 0881204801.

Certi di aver fornito un servizio utile al personale della scuola, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti e chiedere, cortesemente, ai dirigenti scolastici, di far tenere questo importante documento al personale in servizio nelle rispettive istituzioni scolastiche.

Cordialmente

**IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Maria Antonia Camarca**



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche
SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA



DI FOGGIA

71121 Foggia - Via Nicola Delli Carri, 15
Email: info@flpscuolafooggia.it - Tel e fax. 0881-204801

sito internet: www.flpscuolafooggia.it

Foggia, 4 novembre 2016

VADEMECUM PENSIONE 2017

IL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA NEL 2017: ANTICIPO PENSIONISTICO EALTRO

A breve il Miur dovrebbe emanare il consueto decreto ministeriale con cui fisserà i termini entro cui il personale della scuola potrà produrre domanda di collocamento a riposo con decorrenza 1^a settembre 2017

Probabilmente ciò potrebbe avvenire dopo l'approvazione della legge di bilancio 2017, in modo da disciplinare anche le modalità per la cessazione dal servizio di coloro che vorranno usufruire "DELL'APE", cioè dell'anticipo pensionistico previsto dalla stessa legge di bilancio.

Nell'attesa, pertanto, che siano definite le predette procedure, vediamo di analizzare la normativa riguardante le cessazioni dal servizio previste dalla vigente normativa, il calcolo della pensione e di quella che una volta veniva definita "indennità di buonuscita".

Forniremo anche, alcune anticipazioni sui contenuti della legge di bilancio in materia di riforma pensionistica, con un calcolo "previsionale" di come potrebbe funzionare l'APE.

Pubblichiamo, inoltre, le tabelle relative "ALL'APE" così come rese note da fonti del Governo

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

Il collocamento a riposo per raggiungimento della età anagrafica, così come previsto dalla legge Fornero, avviene tenendo conto della tempistica e dei requisiti sotto riportati, senza alcuna distinzione fra uomini e donne (tale differenza è cessata con il collocamento a riposo dal 1.9.2016):

DECORRENZA TRATTAMENTO DI PENSIONE	PENSIONE DI VECCHIAIA ETÀ ANAGRAFICA	REQUISITO RAGGIUNTO ENTRO IL
Dal 1/9/2017 e sino al 1/9/2018	66 anni e 7 mesi	31/12/2017 (*) ovvero 31/12/2018
1/9/2019	66 anni e 11 mesi	31/12/2019
1/9/2020	66 anni e 11 mesi	31/12/2020
1/9/2021	67 anni e 2 mesi	31/12/2021
1/9/2022	67 anni e 2 mesi	31/12/2022
1/9/2023	67 anni e 5 mesi	31/12/2023
1/9/2024	67 anni e 5 mesi	31/12/2024
1/9/2025	67 anni e 8 mesi	31/12/2025
1/9/2026	67 anni e 8 mesi	31/12/2026
1/9/2027	67 anni e 11 mesi	31/12/2027
1/9/2028	67 anni e 11 mesi	31/12/2028
1/9/2029	68 anni e 1 mese	31/12/2029
1/9/2030	68 anni e 1 mese	31/12/2030

(*) Collocamento a riposo d'ufficio per età anagrafica conseguita entro il 31 agosto, a domanda per età anagrafica conseguita entro 31 dicembre

LA PENSIONE ANTICIPATA

Per coloro che intendono, rispetto all'età anagrafica, cessare dal servizio, occorre essere in possesso dei requisiti sotto riportati (con differente anzianità fra uomini e donne):

UOMINI

DECORRENZA TRATTAMENTO DI PENSIONE	PENSIONE ANTICIPATA ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA	REQUISITO RAGGIUNTO ENTRO IL
Dal 1/9/2017 e sino Al 1/9/2018	42 anni e 10 mesi	31/12/2017 31/12/2018
1/9/2019	43 anni e 2 mesi	31/12/2019
1/9/2020	43 anni e 2 mesi	31/12/2020
1/9/2021	43 anni e 5 mesi	31/12/2021
1/9/2022	43 anni e 5 mesi	31/12/2022
1/9/2023	43 anni e 8 mesi	31/12/2023
1/9/2024	43 anni e 8 mesi	31/12/2024
1/9/2025	43 anni e 11 mesi	31/12/2025
1/9/2026	43 anni e 11 mesi	31/12/2026
1/9/2027	44 anni e 2 mesi	31/12/2027
1/9/2028	44 anni e 2 mesi	31/12/2028
1/9/2029	44 anni e 4 mesi	31/12/2029
1/9/2030	44 anni e 4 mesi	31/12/2030

DONNE

DECORRENZA TRATTAMENTO DI PENSIONE	PENSIONE ANTICIPATA ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA	REQUISITO RAGGIUNTO ENTRO IL
Dal 1/9/2017 E sino Al 1/9/2018	41 anni e 10 mesi	31/12/2017 31/12/2018
1/9/2019	42 anni e 2 mesi	31/12/2019
1/9/2020	42 anni e 2 mesi	31/12/2020
1/9/2021	42 anni e 5 mesi	31/12/2021
1/9/2022	42 anni e 5 mesi	31/12/2022
1/9/2023	42 anni e 8 mesi	31/12/2023
1/9/2024	42 anni e 8 mesi	31/12/2024
1/9/2025	42 anni e 11 mesi	31/12/2025
1/9/2026	42 anni e 11 mesi	31/12/2026
1/9/2027	43 anni e 2 mesi	31/12/2027
1/9/2028	43 anni e 2 mesi	31/12/2028
1/9/2029	43 anni e 4 mesi	31/12/2029
1/9/2030	43 anni e 4 mesi	31/12/2030

In sostanza occorre essere in possesso dell'anzianità contributiva indicata nelle sopra elencate tabelle, con la precisazione che sino al 31.12.2017 non opererà la decurtazione (prevista dalla legge Fornero) del 1% per ogni anno di anticipo rispetto al 62 anno di età ovvero del 2% per ogni altro anno di anticipo oltre i primi due. La riduzione non si applica se l'anzianità minima prevista è costituita da periodi di: effettivo servizio o lavoro, servizio di leva, astensione obbligatoria di maternità, infortunio, malattia, cassa integrazione ordinaria. Sono utili ai fini del pensionamento (quindi per raggiungere l'anzianità prevista dalla tabella) ma non sono assimilati ad effettivo servizio i riscatti di laurea e astensione facoltativa, le maggiorazioni e le supervalutazioni, l'aspettativa e i permessi retribuiti, le giornate di sciopero, ed altro. Di conseguenza, coloro che alla data di pensionamento non hanno compiuto i 62 anni di età e raggiungono il requisito contributivo previsto comprendendo periodi non equiparati al servizio effettivo, possono andare in pensione con l'applicazione della riduzione suddetta.

ANZIANITA' PRIMA DELLA LEGGE FORNERO

Potrà accedere, inoltre, al trattamento pensionistico, il personale che entro il 31/12/2011 possedeva i requisiti previsti dalle norme vigenti fino a tale data, per la precisione (anche se tale previsione, non dovrebbe più trovare molti soggetti interessati, atteso il fatto che coloro che sono nati dal 1.1.1951 e sino al 31 maggio, cesseranno comunque per limiti di età il 1.9.2017)

- PENSIONE DI VECCHIAIA:** 65 anni di età per gli uomini e 61 anni per le donne (quelle nate prima dell'1/1/1951); 20 anni di contribuzione (minimo 15 anni per il personale in servizio anteriormente all'1/1/1993);

- PENSIONE DI ANZIANITA':** almeno 60 anni di età e 35 anni di contribuzione; inoltre, è indispensabile anche il raggiungimento della **"quota 96"** senza arrotondamento. L'ulteriore anno necessario per raggiungere la quota 96 può essere ottenuto sommando frazioni di età e contribuzione che eccedono i requisiti minimi. Per esempio: 60 anni di età e 36 di contributi oppure 61 anni di età e 35 di contributi; ma anche 60 anni 4 mesi e 12 giorni di età e non meno di 35 anni 7 mesi e 18 giorni di contributi.

- PENSIONE DI ANZIANITA':** almeno 40 anni di contribuzione senza limiti di età al 31.12.2011

LA CESSAZIONE D'UFFICIO

Il MIUR dispone la cessazione dal servizio al raggiungimento dei requisiti previsti dalle attuali norme: per la pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi entro il 31/8/2017 e almeno 20 anni di contribuzione) o per quella anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini sempre entro il 31/8/2017).

Nei casi di pensione anticipata, la cessazione d'ufficio non può essere disposta per il personale di età inferiore a 62 anni qualora sia prevista la penalizzazione. Resta altresì in vigore il diritto del dipendente di chiedere il trattenimento in servizio oltre il limite di età fino alla maturazione dell'anzianità contributiva minima di 20 anni, indispensabile ai fini del trattamento di pensione, ma non oltre il 70° anno di età, quando si accede al trattamento di pensione con 5 anni di contributi.

Per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di anzianità entro il 31/12/2011, sulla base delle norme previgenti la riforma Fornero, se ancora in servizio, la cessazione d'ufficio avviene a condizione che raggiungano il 65esimo anno di età entro il 31 agosto 2017.

TABELLE DI SINTESI PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 1^ SETTEMBRE 2017

TIPOLOGIA DI CESSAZIONE	REQUISITI LEGGE FORNERO	CONSEGUITI ENTRO	DESTINATARI
PENSIONE ANTICIPATA	42 ANNI E 10 MESI A PRESCINDERE ETA' ANAGRAFICA	31.12.2017	UOMINI
PENSIONE ANTICIPATA	41 ANNI E 10 MESI A PRESCINDERE ETA' ANAGRAFICA	31.12.2017	DONNE
PENSIONE VECCHIAIA	66 ANNI E 7 MESI CON 20 ANNI DI CONTRIBUTI	31.12.2017	UOMINI E DONNE

LA PENSIONE SECONDO LA PREVIGENTE NORMATIVA

TIPOLOGIA DI CESSAZIONE	REQUISITI ANTE - LEGGE FORNERO	CONSEGUITI ENTRO	DESTINATARI
PENSIONE DI ANZIANITA'	40 ANNI DI CONTRIBUZIONE OPPURE QUOTA 96 (CIOE' 61 ANNI E 35 DI CONTRIBUTI OVVERO 60 ANNI E 36 DI CONTRIBUTI)	31.12. 2011	UOMINI E DONNE
PENSIONE DI VECCHIAIA	61 ANNI E 20 DI CONTRIBUZIONE	31.12.2011	DONNE

LA CESSAZIONE D'UFFICIO

TIPOLOGIA DI CESSAZIONE	CESSAZIONE AL COMPIMENTO	REQUISITI CONSEGUITI ENTRO	DESTINATARI
OBBLIGATORIA	AL COMPIMENTO DEL 65 ANNI DI ETA' SE IN POSSESSO DELLA QUOTA 96 O 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE	31.12. 2011	UOMINI E DONNE
OBBLIGATORIA	AL COMPIMENTO DEL 65 ANNO DI ETA' SE IN POSSESSO DELL'ANZIANITA' CONTRIB.VA DI ANNI 41 E 10 MESI	31.8.2017	DONNE
OBBLIGATORIA	AL COMPIMENTO DEL 65 ANNO DI ETA' SE IN POSSESSO DELL'ANZIANITA' CONTRIB.VA DI ANNI 42 E 10 MESI	31.8.2017	UOMINI
OBBLIGATORIA	AL COMPIMENTO DI 66 ANNI E 7 MESI E 20 ANNI DI CONTRIBUZIONE	31.8.2017	UOMINI E DONNE
VOLONTARIA	SE IN POSSESSO DELL'ANZIANITA' CONTRIB.VA DI ANNI 42 E 10 MESI	31.8.2017	UOMINI
VOLONTARIA	SE IN POSSESSO DELL'ANZIANITA' CONTRIB.VA DI ANNI 41 E 10 MESI	31.8.2017	DONNE
VOLONTARIA	SE IN POSSESSO DELL'ANZIANITA' CONTRIB.VA DI ANNI 40	31.12.2011	UOMINI E DONNE

LA PROROGA DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO

AD ISTANZA DI PARTE	AL COMPIMENTO DEL 66 ^ ANNO DI ETA' E 7 MESI SE NON SI E' IN POSSESSO DI 20 ANNI DI CONTRIBUZIONE	31.8.2017	UOMINI E DONNE
----------------------------	--	------------------	-----------------------

IL CALCOLO DELLA PENSIONE

Passiamo ora a vedere, in linea generale, come avviene il calcolo della pensione. Prima di tutto precisiamo che la retribuzione pensionabile è quel valore che traduce in pensione, nel sistema retributivo, gli ultimi anni di stipendio percepito dal lavoratore. Diventa allora necessario, per determinare le due quote di pensione (cosiddetta quota A e quota B) del personale della scuola stabilire la contribuzione accreditata al 31 dicembre 1995. Per detto personale vige ancora la normativa che prevede una quota dell'assegno pensionistico determinata con il sistema reddituale. La retribuzione pensionabile è collegata alla 'anzianità contributiva maturata alla data del 31 dicembre 1992 (compresi periodi di riscatto, ricongiunzione, computo, maternità, etc, anche se definiti con provvedimenti emessi in epoca successiva)

Ecco come si determina :

QUOTA A DELLA PENSIONE

SI PRENDONO A BASE:

- 1) TUTTE LE ANZIANITA' AL 31 DICEMBRE 1992**
- 2) ULTIMA RETRIBUZIONE PERCEPITA AL 31 AGOSTO 2017**

QUOTA B DELLA PENSIONE

- A) SE IL PERSONALE DELLA SCUOLA VANTA AL 31 DICEMBRE 1992 ALMENO 15 ANNI DI CONTRIBUZIONE, LA RETRIBUZIONE ANNUA PENSIONABILE SI DETERMINA SULLA MEDIA DEGLI ULTIMI 10 ANNI DI RETRIBUZIONE PRECEDENTI LA DATA DEL 1^ SETTEMBRE 2017;**
- B) SE IL PERSONALE DELLA SCUOLA VANTA AL 31 DICEMBRE 1992 MENO DI 15 ANNI DI CONTRIBUZIONE, LA RETRIBUZIONE ANNUA PENSIONABILE SI DETERMINA SULLA MEDIA DEGLI ULTIMI 5 ANNI DI RETRIBUZIONE PRECEDENTI LA DATA DEL 1^ SETTEMBRE 2017;**

IN SINTESI:

PERIODO DI RIFERIMENTO	QUOTA	PERSONALE DELLA SCUOLA
SINO AL 31.12.1992	QUOTA A	<i>La retribuzione pensionabile si determina sulla base della retribuzione percepita alla data di cessazione</i>
ANZIANITA' PARI O SUPERIORE A 15 ANNI AL 31.12.1992	QUOTA B	<i>La retribuzione pensionabile si determina sulla base della media degli ultimi 10 anni di retribuzione</i>
ANZIANITA' INFERIORE A 15 ANNI AL 31.12.1992	QUOTA B	<i>La retribuzione pensionabile si determina sulla base della media degli ultimi 5 anni di retribuzione, aumentati delle settimane di contributi versati o accreditati dal 1.1.1993.</i>
NESSUNA ANZIANITA' AL 31.12.1992		<i>La retribuzione presa a base è quella media tenendo in considerazione l'intero arco lavorativo</i>

Retribuzione di Riferimento

Per i lavoratori del pubblico impiego, e quindi della scuola, le voci pensionabili vanno distinte in tre gruppi:

- a) quelle proprie della base pensionabile (stipendio tabellare al netto però dell'indennità integrativa speciale, RIA, assegno personale pensionabile, scatti di anzianità, eccetera); quelle esterne alla base pensionabile (come in particolare l'indennità integrativa speciale);
- b) le voci accessorie (ma solo a partire dal 1° gennaio 1996 quando cioè sono entrate a far parte della base pensionabile).
- c) l'articolo 43 del Dpr 1092/1973 prevede la valutazione nella base pensionabile anche del 18% delle voci del primo gruppo se tale maggiorazione risulta superiore al valore dello stipendio accessorio.

Il calcolo

Una volta individuato il periodo di riferimento, per calcolare le Quote A e B, bisogna procedere alla rivalutazione della retribuzione pensionabile per ciascun anno sulla base degli appositi coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni pubblicati annualmente dall'Istat e dall'Inps.

In sostanza occorre individuare la media della retribuzione pensionabile nel suddetto periodo di riferimento e quindi applicare su questa le aliquote di rendimento: l'aliquota è, in genere, sempre pari al 2% per ogni anno di lavoro entro un massimo di 40 anni (ciò consente di tradurre in pensione l'80% della retribuzione pensionabile). La retribuzione pensionabile non è soggetta a massimali contributivi o a tetti massimi anche se, al di sopra di un determinato valore, scatta un meccanismo di abbattimento dei rendimenti che riduce la pensione ottenibile.

La Quota C di Pensione

La **quota C** si riferisce a quella parte di pensione, calcolata secondo il sistema contributivo, per le anzianità contributive maturate dal lavoratore della scuola :

a) dopo il 31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 2011

La **quota C**, infatti, viene calcolata secondo il **sistema contributivo**, relativamente alle anzianità contributive maturate successivamente al **31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 2011** a seconda se il personale interessato possiede:

- a) rispettivamente, meno o più di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995.
- b) Ai lavoratori in possesso di meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 la Riforma Dini (legge 335/1995) ha infatti previsto l'applicazione pro rata delle regole di calcolo contributive a partire dal **1° gennaio 1996**.
- c) La Riforma Fornero del 2011 ha poi esteso, a partire dal 1° gennaio 2012, le regole di calcolo contributive anche con riferimento ai lavoratori che avevano versato almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 che sino al 31 dicembre 2011 hanno potuto continuare a beneficiare delle regole di calcolo retributivo.

Con l'intervento del 2011, attualmente, tutti i lavoratori ancora in servizio hanno almeno una parte dell'assegno determinata con il sistema contributivo che, appunto, viene identificata con il termine **Quota C**. Questa fetta dell'assegno risulta molto piccola nei confronti dei lavoratori anziani (in quanto parte solo dal 1° gennaio 2012) mentre sarà piuttosto ampia per coloro che avevano meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 (perchè inizia con riferimento alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1996).

PERSONALE DELLA SCUOLA	SISTEMA CONTRIBUTIVO	SISTEMA RETRIBUTIVO
ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DI ALMENO 18 ANNI AL 31.12.1995	DAL 1.1.2012 PER LE ANZIANITA' DECORRENTI DA TALE DATA SI APPLICA QUOTA C	VIENE MANTENUTO CALCOLO RETRIBUTIVO PER ANZIANITA' SINO AL 31.12.2011
ANZIANITA' INFERIORE A 18 ANNI AL 31.12.1995	DAL 1.1.1996 PER LE ANZIANITA' DECORRENTI DA TALE DATA SI APPLICA QUOTA C	VIENE MANTENUTO CALCOLO RETRIBUTIVO PER ANZIANITA' SINO AL 31.12.1995

COME VIENE CALCOLATA LA QUOTA C

Per il personale della scuola la base imponibile contributiva comprende tutte le voci della retribuzione percepite sulle quali è versata contribuzione agli enti previdenziali. Viene ricompresa, quindi, anche la **13^a mensilità** che nel calcolo della quota A e della Quota B di pensione era stata esclusa. Bisogna includere anche la maggiorazione virtuale del 18% prevista dall'articolo 15 della legge 177/1976.

Occorre tener presente che nel calcolo della pensione annua lorda l'INPS riporta la Quota C in 12 mensilità in modo da poterla sommare in maniera omogenea alla Quota A e alla Quota B di pensione che, come noto, per gli iscritti alla ex gestione INPDAP la pensione annua lorda è determinata in 12 mensilità e non in 13 mensilità come avviene per gli assicurati presso l'assicurazione generale obbligatoria.

ANTICIPO PENSIONISTICO – APE –

COME POTREBBE CAMBIARE L'ACCESSO ALLA PENSIONE DOPO L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017

Occorre premettere che "Ape", acronimo che sta per **Anticipo pensionistico**, è la possibilità che il Governo ha inserito nella legge di stabilità (art.25) con cui, dal 2017, si riconosce, a chi ha raggiunto almeno i 63 anni di età, di chiedere in anticipo il collocamento a riposo godendo del trattamento pensionistico anticipato. L'art.25 della bozza di legge di stabilità, attualmente all'esame del Parlamento, potrebbe subire, durante l'iter di approvazione, anche modifiche, per cui nel ricostruire i dettagli della proposta, precisiamo che potrebbero essere soggetti a modifiche.

La proposta riguarda sia i lavoratori dipendenti del pubblico impiego, e quindi della scuola, che quelli autonomi e parasubordinati, in possesso di **63 anni** di età e 20 anni di contributi, e decorrerebbe dal 1° gennaio 2017.

Tale "mini riforma" ha il carattere della sperimentazione, per cui durerà solo **due anni**, ossia sino al 2018, per poi essere sottoposta a verifica ed eventuale "stabilizzazione" per gli anni avvenire.

Il sistema di anticipo del trattamento pensionistico, conseguente alla cessazione dal servizio, non graverà sulle casse dello stato ma sarà attuata con prestiti da parte di banche e assicurazioni, anche se, poi, la pensione comunque sarà erogata dall'Inps.

In sostanza, si avrebbe che l'ammontare della pensione liquidata con anticipo rispetto alla data di cessazione dal servizio per vecchiaia, prevista dall'attuale ordinamento, dovrà, poi, **essere restituita a rate**, con trattenuta sugli importi della pensione decorrente dalla data di quella che doveva essere la cessazione dal servizio per aver raggiunto il limite di età, secondo l'ordinamento vigente. Il prelievo "mensile" sulla pensione avverrà con rate che dureranno **venti anni**.

Esso consisterà nella quota capitale relativa all'importo della pensione annua liquidata con anticipo rispetto alla data "di cessazione effettiva", maggiorato degli interessi da corrispondere al sistema bancario che ha finanziato "l'APE", e dal costo della polizza assicurativa che si andrà a stipulare per coprire i casi di premorienza rispetto alla restituzione ventennale del prestito..

L'importo dell'anticipo pensionistico (attenzione non è una pensione ma un "prestito bancario") avverrebbe con il calcolo (secondo il procedimento prima esaminato) basato sulla anzianità contributiva vantata alla data del collocamento a riposo anticipato, per 12 mensilità, e sarebbe esente da imposte. Tale importo, in ogni caso, viene lasciato alla libera scelta del lavoratore, per cui potrebbe essere uguale al trattamento pensionistico spettante in relazione all'anzianità vantata alla data di cessazione ovvero di importo inferiore (questo per evitare di vedersi trattenuto, poi, un prelievo elevato di restituzione sulla pensione).

Alla data di quella che doveva essere il suo effettivo collocamento a riposo per raggiungimento dell'età anagrafica, il personale della scuola riceverebbe la pensione, calcolata in base alla anzianità contributiva "determinata" sino alla data di anticipo del collocamento a riposo (procedimento già effettuato per avere un calcolo presumibile "l'anticipo bancario") decurtata della rata di restituzione della quota capitale, degli interessi, del costo della assicurazione e, si badi bene, con l'applicazione della ritenuta IRPEF calcolata sul lordo della pensione (quindi si pagherà l'IRPEF anche sulla somma che viene restituita all'istituto bancario, fatta eccezione, almeno secondo le slide del Governo, della quota interessi e di quella per l'assicurazione)

CHI POTRA' CHIEDERE L'APE

- dipendenti pubblici e privati, e lavoratori autonomi, con 63 anni d'età, quindi a 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia, e con 20 anni di contributi.

LA PROBABILE PROCEDURA PER ACCEDERE ALL'APE

Il dipendente;

a) Richiede la certificazione della pensione futura all'INPS, che, dal suo canto, dovrà fornire informazioni su durata e ammontare dell'Ape e su banche e assicurazioni aderenti all'iniziativa.

b) Sottoscrive online la proposta e la quantità prescelta dell'Ape e, dopo le opportune verifiche, gli viene accreditato in rate mensili l'importo erogato (secondo quanto detto innanzi sarà il dipendente a scegliere l'importo del prestito che intende ottenere)

l'Inps

a) Al raggiungimento dell'anzianità anagrafica prevista per il collocamento a riposo, cioè 66 anni e 7 mesi, liquiderà la pensione al netto della rata di ammortamento (inclusiva di restituzione capitale, interessi e assicurazione).

l'Assicurazione

a) In caso di premorienza ripaga il debito residuo e l'eventuale reversibilità viene corrisposta senza decurtazioni;

Dopo vent'anni dal pensionamento, una volta che il prestito è stato restituito (è prevista anche la possibilità di estinzione anticipata), la pensione viene erogata senza trattenute..

Cerchiamo, ora, con un esempio, di sintetizzare quanto sopra detto, preavvertendo che abbiamo ipotizzato la richiesta del "prestito pensionistico" pari all'importo della pensione spettante in base all'anzianità posseduta:

- DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA-- AL 31 AGOSTO 2017 – ANNI 63 MESI 7 –**
- ANNI 39 DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA – DOVEVA CESSARE IL 1.9.2020-**
- ANTICIPO COLLOCAMENTO A RIPOSO DI ANNI 3. (PREVISIONE DI UNA DECURTAZIONE DEL 6% ANNUO (MEDIA DEI TRE ANNI) PER QUOTA CAPITALE, INTERESSI E ASSICURAZIONE**

DECORRENZA	SETTEMBRE 2017	SETTEMBRE 2018	SETTEMBRE 2019	DA SETTEMBRE 2020 AD AGOSTO 2040	DA SETTEMBRE 2040
STIPENDIO	2.600 MENSILE LORDO NETTO MENSILE 2.100	2.100 MENSILE NETTO	2.100 MENSILE NETTO	2.100 MENSILE NETTO	2.100 MENSILE
PERCENTUALE 78% IN BASE AD 39 ANNI N.B. NON SI PAGANO PIU' RITENUTE PREVIDENZIALI	2.028 (78% CIRCA DI EURO 2600 -SI CALCOLA SUL LORDO IRPEF) PRESTITO NETTO CHE VIENE RICHIESTO	2.028 PRESTITO NETTO CHE SARA' CORRISPOSTO	2.028 PRESTITO NETTO CHE SARA' CORRISPOSTO	1.345 (OSSIA PENSIONE SPETTANTE 1.640 (78% CIRCA DEL NETTO STIPENDIO PARI A 2100) MENO 18% (6% X 3 ANNI DI ANTICIPO)	1.640 FINE DEL PRESTITO 20ENNALE

Vediamo ora la situazione che si avrebbe senza accedere all'APE, rapportandoci all'esempio sopra descritto

DECORRENZA	SETTEMBRE 2017	SETTEMBRE 2018	SETTEMBRE 2019	SETT.2020-IN PENSIONE
	<i>percepiti</i>	<i>percepiti</i>	<i>percepiti</i>	IMPORTO PENSIONE
STIPENDIO	2.100 mensili	2.100 mensili	2.100 mensili	1.680 80% (2% CIRCA X ANNI 40) dello stipendio di euro 2100 DAL.1.9.2020

CALCOLO PRESUNTO PERDITA

DECORRENZA	SETT.RE2017	SETT.RE 2018	SETT.RE 2019	SETT.RE 2020-IN PENSIONE	DIFFERENZA PENSIONE	NOTE
STIPENDIO	2.100	2.100	2.100	PENSIONE 1.680 SENZA DECURTAZIONE	PENSIONE SENZA APE	DAL 1^ SETT. 2040
PRESTITO	2.028	2.028	2.028	PENSIONE 1.345 (DECURTATA)	PENSIONE CON APE	PENS. APE 1.640
PERDITA	Euro 72 mensili	Euro 72 mensili	Euro 72 mensili	335 MENSILI Dal 1.9.2020 Al 31.8.2040		PENS. NO APE 1.680

L'anticipo pensionistico decorrerà dal 1° maggio 2017, per cui, per la scuola, le cui cessazioni decorrono sempre dall'inizio dell'a.s., avrà effetto dal 1° settembre 2017. L'anticipo riguarderà tutti coloro che hanno raggiunto 63 anni e siano a non più di 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia, con almeno 20 anni di contributi.

Ci sarà, poi, anche una particolare forma di APE cioè nella "**forma agevolata**" ossia quella che viene definita **APE SOCIALE**. Essa riguarderà tipologie di lavoratori destinatari di tutela, in ragione della situazione lavorativa in cui si trovano.

Ad essi verrà garantito un sussidio di natura assistenziale rapportato al valore futuro della pensione, entro un tetto massimo di **1.500 euro al mese**. In questo modo, il lavoratore potrà raggiungere l'età pensionabile senza alcuna penalità sulla pensione dato che l'importo è a carico interamente dello Stato.

Analogo beneficio sarà destinato anche alle docenti di scuola dell'infanzia. Le docenti interessate se avranno compiuto 63 anni con il possesso di almeno 36 anni di contribuzione e della quota 41 se hanno lavorato almeno 12 mesi prima del 19° anno di età, potranno accedere anche loro all'**APE SOCIALE**, ma solo per l'importo della pensione sino a 1500 euro.

In sede di approvazione della legge di bilancio forniremo anche su questa particolare modalità di calcolo maggiori dettagli per le docenti dell'infanzia interessate alla cessazione anticipata.

L'INDENNITA' DI BUONUSCITA

L'INPS con la circolare n.154 del 17.9.2015, ha fornito chiarimenti in ordine alla tempistica e alle modalità di erogazione della buonuscita al personale del pubblico impiego (quindi anche della scuola). Il personale è stato classificato e distinto in ragione della maturazione del diritto a pensione, requisiti che si riflettono anche sulla erogazione della indennità di buonuscita.

In particolare:

Personale che ha maturato il diritto a pensione entro il 31.12.2011:
Termine di erogazione: 105 giorni per cessazione di vecchiaia;
Termine di erogazione: 9 mesi cessazione per dimissioni

Personale che ha maturato il diritto a pensione entro il 31.12.2013:
Termine di erogazione: 9 per cessazione di vecchiaia;
Termine di erogazione: 24 mesi cessazione per dimissioni

Personale che ha maturato il diritto a pensione dal 01.01.2014
Termine di erogazione: 12 per cessazione di vecchiaia;
Termine di erogazione: 24 mesi cessazione per dimissioni

TABELLA RIEPILOGO E DI SINTESI

TIPOLOGIA DI CESSAZIONE	DIRITTO A PENSIONE MATURATO ENTRO 31.12.2011	DIRITTO A PENSIONE MATURATO DAL 1.1.2012 AL 31.12.2013	DAL 1^ GENNAIO 2014
INABILITA' O DECESSO	105 GIORNI	105 GIORNI	105 GIORNI
CESSAZIONE PER CHI VANTA 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE AL 31.12.2011	105 GIORNI	105 GIORNI	105 GIORNI
DIMISSIONI VOLONTARIE PER CHI VANTA QUOTA 96 AL 31.12.2011	9 MESI	9 MESI	9 MESI
CESSAZIONE VOLONTARIA PER MASSIMA ANZIANITA' CONTRIBUTIVA		24 MESI	24 MESI
LIMITI DI ETA' 66 ANNI E 7 MESI		9 MESI	24 MESI

RATEIZZAZIONE IN BASE ALLA SOMMA DA CORRISPONDERE

RATE	DIRITTO A PENSIONE MATURATO ENTRO IL 31.12.2013	DIRITTO A PENSIONE MATURATO DAL 1.1.2014
PRIMA RATA	FINO A 90 MILA EURO LORDE	FINO A 50 MILA EURO LORDE
SECONDA RATA	SOMMA ECCEDENTE 90 MILA E SINO A 150 MILA EURO	SOMMA ECCEDENTE 50 MILA E SINO A 100 MILA
TERZA RATA	RESTANTE IMPORTO ECCEDENTE I 150 MILA EURO	SOMMA ECCEDENTE 100 MILA EURO

Per le liquidazioni dei trattamenti di importo lordo superiori a:

- 50 mila euro** ai tempi di liquidazione indicati nella tabella sopra riportata, bisogna aggiungere altri 12 mesi dalla 1° liquidazione per percepire l'importo compreso tra i 50 mila e i 100 mila euro ed attendere ulteriori 12 mesi per la liquidazione della parte eccedente, cioè oltre i 100mila euro.

SERVIZIO PENSIONI

FLP SCUOLA FOGGIA

